

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 06/03/2017 presso la Plastic Components and Modules Automotive S.p.A. stabilimento di San Benigno Canavese (TO) si sono incontrate:

la Plastic Components and Modules Automotive S.p.A (di seguito PCMA S.p.A.) stabilimento di San Benigno Canavese (TO)

ed

il Consiglio delle RSA dello Stabilimento PCMA S.p.A. di San Benigno

presenti le OO.SS. Territoriali di FIM CISL, UILM UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, AQCF

Premesso che

Le Parti individuano nel Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, lo strumento utile alla gestione dell'eccedenza di personale di PCMA S.p.A. stabilimento di San Benigno, al fine di evitare riduzione di personale e di consentire, nel rispetto delle specificità organizzative dei diversi reparti interessati, soluzioni a tutela dei lavoratori ed il mantenimento degli attuali livelli di efficienza produttiva.

Per il suddetto Contratto di Solidarietà in conformità a quanto previsto dall'art. 21 comma 1 lett. c) e comma 5 D.lgs. 14 Settembre 2015 n. 148 e dalle altre disposizioni vigenti in materia si definiscono le seguenti modalità:

- Viene quantificato in 200 lavoratori l'esubero di personale all'atto della stipulazione del presente accordo;
- Con decorrenza dal 28/03/2017 e, per la durata di 12 mesi fino al 27/03/2018, viene disposta una riduzione dell'orario di lavoro, stabilita nella forma della riduzione dell'orario mensile;
- Il numero complessivo di lavoratori coinvolti è pari a 396, appartenenti a tutte le aree dello stabilimento;

Sulla base del numero di lavoratori eccedenti e del fabbisogno lavorativo, la percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro ordinario contrattuale, di cui al Contratto

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains six distinct signatures, and the bottom row contains five. The signatures vary in style, some being more formal and others more stylized or cursive.

Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) applicato, dei lavoratori coinvolti nel Contratto di Solidarietà è complessivamente pari al 50,22% come media del personale interessato, fermo restando il rispetto, per ciascun lavoratore interessato, della percentuale individuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro che non potrà essere superiore al 70%, intesa come media di riduzione per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo per il quale il presente accordo è stipulato.

Nei casi in cui, al fine di rispondere in maniera tempestiva e puntuale alla domanda di mercato ed alle conseguenti attività collegate, si rendesse necessario soddisfare temporanee ed eventualmente eterogenee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda potrà derogare, anche in maniera non uniforme e quindi differenziata per dipendente, nel senso di una minore riduzione dell'orario, rispetto a quella determinata nel presente contratto. In tale eventualità l'Azienda darà ai singoli lavoratori interessati specifica comunicazione individuale ed effettuerà le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 2 DM 13 Gennaio 2016, n° 94033.

Infine, le Parti convengono sin d'ora che, qualora lo schema delle riduzioni d'orario, a seguito del monitoraggio costante che la Società svolgerà sulla sua rispondenza alle esigenze operative ed organizzative si rilevasse non più congruo, esso potrà essere oggetto di una revisione condivisa nel rispetto della percentuale di riduzione massima aziendale concordata.

L'Azienda, confidando in una sollecita emanazione del provvedimento amministrativo da parte degli Enti competenti, anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, avendo la possibilità di recuperare tempestivamente, tramite conguaglio con il primo versamento contributivo utile, gli importi corrisposti ai lavoratori in regime di Contratto di Solidarietà.

Nel quadro del sistema di partecipazione previsto dal vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL), le Parti confermano il rinvio alle commissioni previste a livello di stabilimento per le attività collegate al monitoraggio di quanto definito nella presente intesa.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large signature that appears to be 'BC'. To its right are several smaller, more stylized signatures and initials, including what looks like 'R', 'A', and 'U'. There are also some scribbles and marks scattered around these signatures.



In ogni caso le Parti si incontreranno su specifica richiesta del Consiglio delle RSA e/o su convocazione della Direzione aziendale per una verifica complessiva di quanto definito nella presente intesa.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito pienamente, correttamente, in ogni sua parte e ad ogni suo effetto, e con esito positivo, la procedura di Legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del DM 13 Gennaio 2016, n° 94033 le parti convengono che, al fine di consentire una gestione non traumatica degli esuberanti di personale, sia possibile dar corso ad una procedura di licenziamento collettivo basata sul criterio della non opposizione al licenziamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per PCMA S.p.A.

Il Consiglio delle RSA



Per le Organizzazioni Sindacali

FIM - CISL




UILM - UIL



FISMIC



UGL met.



AQCF



In allegato elenchi nominativi dei lavoratori in solidarietà con relativo riepilogo riduzione dell'orario di lavoro per reparto parametrata su base settimanale. L'allegato forma parte integrante ed essenziale del presente accordo.

